

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 1936

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore LOMBARDI-CERRI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 LUGLIO 1995

*Riconoscimento e regolamentazione del servizio di verifica
degli impianti interni e degli apparecchi utilizzatori del gas,
a valle del misuratore di portata*

ONOREVOLI SENATORI. - È tristemente noto il ricorrente verificarsi di incidenti gravi dovuti a erronea o mancata manutenzione degli impianti civili di utenza di gas.

Questo è dovuto alla carenza di una coscienza manutentiva che permetta di prevenire il guasto pericoloso.

Purtroppo, oltre alla suddetta mancanza, si deve registrare anche una naturale non conoscenza della tecnologia degli impianti da parte della massa degli utenti.

Allo scopo, quindi, di garantire agli utenti una maggiore sicurezza operativa degli impianti civili di utilizzazione di gas, si prevede la normativa seguente, che va dalla delimitazione degli ambiti di applicazione della sistematica di controllo ai soggetti abilitati al controllo, nonché alle loro caratteristiche professionali ed alle modalità di accertamento delle medesime.

Vengono anche fornite prescrizioni in merito alle modalità di verifica ed al controllo delle attività di verifica, agli interventi nel caso di riscontro di anomalie e, infine, alle sanzioni.

Tutto ciò nel contesto di verifiche sistematiche programmate nel tempo oltre che nella qualità.

La logica della legge prevede la formazione di società di controllo periodico (opportunamente certificate) di dimensioni tali da poter far fronte alla piena responsabilità legale nel caso di garanzia fornita in carenza del totale rispetto delle vigenti norme di sicurezza.

La manutenzione o comunque il ripristino degli impianti a seguito di segnalazioni delle società di controllo è prevista a carico e responsabilità dell'utente e permetterà quindi all'utente stesso di rivolgersi in piena libertà al mercato dei manutentori.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.***(Definizioni)*

1. Ai fini dell'applicazione della presente legge si intende:

a) per «utente», la persona fisica o giuridica titolare del contratto di somministrazione gas erogato da un soggetto distributore;

b) per «impianto interno», l'insieme di tutto ciò che risulta essere posto a valle del punto di consegna (raccordo in uscita del contatore) ad esclusione degli apparecchi utilizzatori. L'impianto interno è suddiviso in:

1) impianto di adduzione del gas inteso quale complesso delle tubazioni e degli accessori che distribuiscono il combustibile a valle del misuratore di portata e che alimentano gli apparecchi utilizzatori;

2) impianto di aerazione inteso quale complesso dei dispositivi installati e delle predisposizioni realizzate nella struttura edilizia per ottenere l'esatto afflusso di comburente agli apparecchi utilizzatori e l'efficace ricambio d'aria negli ambienti;

3) impianto di scarico inteso quale complesso dei condotti, dispositivi ed accessori che convogliano in canna fumaria o direttamente all'esterno i prodotti della combustione in uscita dagli apparecchi utilizzatori;

c) per «apparecchio utilizzatore» l'apparato di utilizzazione del gas alimentato dall'impianto interno;

d) per «verifica», l'attività di accertamento e di controllo periodico effettuata da soggetti abilitati sugli impianti interni e sugli apparecchi utilizzatori degli utenti;

e) per «ente di verifica», l'organismo preposto, per delega dell'autorità per l'energia elettrica e gas, ove costituita, all'attività

di qualificazione dei soggetti abilitati all'effettuazione della verifica nonchè al controllo sul loro operato in base alle prescrizioni tecniche dal medesimo adottate.

Art. 2.

(Ambito di applicazione)

1. È fatto obbligo agli utenti di far effettuare l'attività di verifica sugli impianti interni e sugli apparecchi dagli stessi utilizzati.

2. L'attività di verifica è svolta a titolo oneroso.

3. I soggetti abilitati di cui al successivo articolo 3 dovranno avviare gli interventi di verifica entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Gli interventi di verifica dovranno comunque essere completati entro i cinque anni successivi al termine di cui al precedente comma.

5. I successivi interventi di verifica dovranno essere eseguiti ciascuno con cadenza temporale non superiore a cinque anni rispetto ai precedenti.

Art. 3.

(Soggetti abilitati)

1. Sono abilitati all'effettuazione dell'attività di verifica tutti i soggetti regolarmente iscritti nell'apposito registro tenuto dall'ente di verifica, in possesso dei seguenti requisiti tecnico-professionali:

a) essere dotati di personalità giuridica e costituiti in forma societaria;

b) aver maturato un'esperienza quinquennale di attività nel settore degli impianti di gas oppure l'essere direttamente o indirettamente controllati da soggetti aventi analoga esperienza nella medesima attività;

c) disporre, all'interno della propria struttura organizzativa, di un responsabile tecnico in possesso di laurea in ingegneria o di diploma di geometra o di perito industriale, regolarmente iscritto al relativo albo

professionale e che abbia maturato un'esperienza quinquennale nel settore degli impianti di gas.

Art. 4.

*(Accertamento
dei requisiti tecnico-professionali)*

1. L'accertamento dei requisiti tecnico-professionali dei soggetti che intendono effettuare l'attività di verifica viene espletato dall'ente di verifica.

Art. 5.

(Prescrizioni tecnico-normative)

1. I soggetti abilitati all'effettuazione dell'attività di verifica dovranno attenersi alle prescrizioni tecniche adottate dall'ente di verifica, nel rispetto della normativa vigente in materia.

Art. 6.

(Controllo dell'attività di verifica)

1. L'ente di verifica è preposto al controllo dell'attività di verifica effettuata dai soggetti abilitati di cui all'articolo 3.

2. Nei casi in cui le attività di verifica effettuate dai soggetti abilitati non risultino conformi alle prescrizioni tecniche di cui al precedente articolo 5 ed alla normativa vigente in materia, si applicheranno nei loro confronti le sanzioni di cui al successivo articolo 9.

Art. 7.

*(Segnalazioni di pericolo e interruzione
della somministrazione)*

1. I soggetti abilitati all'effettuazione dell'attività di verifica sono tenuti a comunicare tempestivamente ai soggetti distributori di gas situazioni di pericolo immediato o di gravi irregolarità relative agli impianti

interni e agli apparecchi utilizzatori degli utenti.

2. I soggetti distributori di gas informati di tali situazioni sono tenuti ad interrompere l'erogazione del gas somministrato.

3. È fatto divieto agli utenti nelle situazioni di cui al comma 1 di usare gli impianti interni e gli apparecchi utilizzatori.

Art. 8.

(Regolamento di attuazione)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è emanato, con le procedure di cui all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, il regolamento di attuazione della presente legge.

2. Nel regolamento di attuazione sono precisate:

- a) le modalità di trasmissione dei dati relativi all'attività di verifica;
- b) le modalità di pagamento da parte degli utenti dell'attività di verifica;
- c) le modalità di fatturazione dell'attività di verifica;
- d) la determinazione degli oneri a carico degli utenti in caso di inosservanza e delle modalità di pagamento;
- e) l'individuazione di appositi sistemi di sicurezza degli apparecchi utilizzatori del gas nonché l'obbligo di installazione degli stessi per gli utenti;
- f) l'obbligo di copertura assicurativa per lo svolgimento dell'attività di verifica a carico dei soggetti abilitati;
- g) la pianificazione degli interventi relativi all'attività di verifica ad opera dell'ente di verifica.

3. Nel regolamento di attuazione sono altresì precisate le procedure per l'effettuazione dell'attività oggetto della presente legge.

Art. 9.

(Sanzioni)

1. Le violazioni di quanto previsto dagli articoli 5 e 7, comma 1, comportano a ca-

rico del soggetto abilitato all'attività di verifica una sanzione amministrativa da lire un milione a lire dieci milioni oltre alla sospensione dall'apposito registro tenuto dall'ente di verifica. In caso di due o più violazioni, il soggetto abilitato all'attività di verifica verrà cancellato dal registro di cui sopra.

2. La violazione di quanto previsto dall'articolo 7, comma 2, comporta a carico del soggetto distributore di gas una sanzione amministrativa da lire un milione a lire dieci milioni.

3. Il regolamento d'attuazione di cui al precedente articolo 8 determina le sanzioni a carico degli utenti in caso di inosservanza delle disposizioni di cui alla presente legge nonché le modalità di pagamento delle stesse.

Art. 10.

(Disposizioni transitorie)

1. Fino all'emanazione del regolamento di attuazione della presente legge, i comuni possono effettuare o far effettuare dai soggetti distributori di gas le attività oggetto della presente legge.

Art. 11.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

